

Dal 2012 le aziende agricole potranno vendere biogas

“Finalmente anche in Italia le imprese agricole potranno vendere il biogas come in altri paesi europei”. Ad annunciarlo è Giorgio Piazza, presidente dell'Associazione le Fattorie del Sole-Coldiretti, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno del Decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, che va a recepire il Terzo Pacchetto Ue sul mercato dell'energia (direttive 2009/72, 2009/73 e 2008/92), in materia di mercato interno e trasparenza dei prezzi al consumatore finale di gas e di energia elettrica.

Il Decreto suddiviso in cinque titoli e 50 articoli, introduce modifiche alla normativa nazionale in tema di mercati elettrico e del gas, in particolare al Dlgs 79/99 e al Dlgs 164/00. Con l'articolo 30 infatti si introducono le semplificazioni per le attività di vendita di gas naturale e di biogas. Sarà possibile a partire dal 2012 vendere biogas nella misura in cui i suddetti gas possono essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza.

A decorrere dall'1° gennaio 2012 sarà operativo presso il Ministero dello sviluppo economico un Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali, relativo anche alla vendita di gas naturale liquefatto attraverso autocisterne e di gas naturale a mezzo di carri bombolai, nonché di biogas. Le aziende agricole e le società interessate alla inclusione nell'elenco dovranno presentare una richiesta al Ministero dello sviluppo economico, in base a modalità e requisiti stabiliti con apposito decreto dello stesso Ministero.

Negli articoli iniziali del citato decreto (1-3) si prefigura la stesura di scenari di domanda e offerta di energia da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, con l'individuazione di progetti di infrastrutture coerenti con la strategia energetica nazionale che godranno di facilitazioni. Il decreto contiene il mandato al Mse perché emani un decreto entro 18 mesi per favorire la realizzazione di nuova capacità di produzione elettrica o introdurre misure per l'efficienza.

Riguardo al mercato elettrico, gli articoli dal 34 al 41 contengono tra le altre cose previsioni sul mercato al dettaglio, tra cui l'indicazione del termine di 3 settimane per i cambi di fornitura (art. 35), la (assai dibattuta nei giorni scorsi) revisione entro 60 giorni della convenzione tra Terna e lo Stato per sancire l'impossibilità per il gestore di rete di produrre energia, il rinvio a un successivo decreto Mse per l'eventuale partecipazione di Terna alla realizzazione di pompaggi e impossibilità per Terna e Enel di avere rappresentanti nei rispettivi Cda e le norme sulla redazione-approvazione dei Piani decennali di sviluppo della Rtn (art. 36).

Sul mercato del gas, da segnalare tra gli altri il mantenimento del diritto alla tutela tariffaria per le Pmi fino a 50mila mc/a di consumi e per la attività di servizio pubblico (art. 7), la redazione e l'approvazione del Piano decennale di sviluppo della Rete nazionale dei gasdotti (art. 8), le norme sull'unbundling (spacchettamento) del trasporto, con la possibilità della separazione funzionale (Ito) (artt. dal 10 al 18), le già segnalate disposizioni sulle gare per l'affidamento del servizio di

gare per comune, che non sono più possibili a partire dal 29 giugno (art. 24) e nuove norme in tema di stoccaggio e import (artt. 27 e 28). In coda al Dlgs infine si trovano le previsioni sull'Autorità per l'energia, tra cui la possibilità per il regolatore di accettare dagli operatori rimedi alternativi alle sanzioni.